

## Art. 6.

1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui al comma 14 e ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è determinato in 65.000 unità, ripartite come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
Mobilità [articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto]	25.590
Mobilità lunga [articolo 2, comma 1, lett. b), del presente decreto]	3.460
Fondi di solidarietà [articolo 2, comma 1, lett. c), del presente decreto]	17.710
Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. d), del presente decreto] con decorrenza entro il 2013	10.250
Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. e), del presente decreto]	950
Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. f), del presente decreto]	150
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2, comma 1, lett. g) ed h), del presente decreto]	6.890
TOTALE	65.000

## Art. 7.

1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono computati nel contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto.

## Art. 8.

1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato all'articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e, pertanto, con riferimento all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012, n. 14, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 1° giugno 2012

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
FORNERO

*p. Il Ministro dell'economia  
e delle finanze,  
il Vice Ministro delegato*  
GRILLI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.  
Lavoro, registro n. 10, foglio n. 306*

12A08254


## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2012.

**Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.**

IL MINISTRO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge n. 124 del 14 febbraio 1994 con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica;



Vista la legge n. 101 del 6 aprile 2004 con la quale l'Italia ha ratificato il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 febbraio 1998, su una strategia comunitaria per la diversità biologica COM (98) 42 def.;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 27 marzo 2001, recante "Piano d'azione a favore della biodiversità nei settori della conservazione delle risorse naturali, dell'agricoltura, della pesca e della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo - COM (2001) 162 def.";

Visto il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, che ha ricevuto parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni del 14 febbraio 2008 e che prevede, tra l'altro, la costituzione di un "Comitato permanente per le risorse genetiche" coordinato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Mipaaf);

Visto il DM Mipaaf n. 6214 del 10 marzo 2009, come modificato dal DM 3583 del 17 febbraio 2012, con il quale è stato istituito il "Comitato permanente per le risorse genetiche" con il compito di individuare le linee di azione operative per la tutela della biodiversità agraria;

Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7 ottobre 2010 sulla "Strategia nazionale per la biodiversità" predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo della richiamata Convenzione di Rio de Janeiro;

Viste le "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario", predisposte dal Mipaaf e approvate dal Comitato permanente per le risorse genetiche il 12 luglio 2011;

Visti gli esiti del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 3 maggio 2012, a conclusione del quale si è deciso di approvare le predette linee guida attraverso lo strumento dell'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, seguita da un decreto ministeriale;

Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 113/CSR del 10 maggio 2012 sulle Linee guida nazionali per la con-

servazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario;

Considerata l'importanza che le Linee guida nazionali assumono per meglio indirizzare le misure di sviluppo rurale dei programmi si sviluppo rurale rivolte alla salvaguardia della biodiversità, anche in vista della nuova fase di programmazione 2014-2020;

Ritenuto opportuno procedere all'adozione delle Linee guida nazionali attraverso lo strumento di un decreto ministeriale;

Decreta:

#### Articolo unico

Sono adottate le linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI.

Roma, 6 luglio 2012

*Il Ministro: CATANIA*

12A08142

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2012.

**Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con la legge n. 488/1992.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

